

VERBALE DI DELIBERAZIONE **N. 219** DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROT. N. 0011831 / RATTSGE2014

- seduta pubblica -

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2014

L'anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di maggio (19.05.2014), alle ore 18.45 nella Sala Civica della Rocca, a seguito di regolare avviso recapitato a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Risultano presenti i Consiglieri comunali:

MOSANER ADALBERTO - Sindaco
ACCORSI MASSIMO – Presidente
LEONI VALTER
BAZZANELLA FRANCA
GIULIANI GIUSEPPE
BENINI LUCA
LORENZI PATRICK
BENAMATI TOMASO
MATTEOTTI PAOLO
SANTONI GIANFRANCO
ZUCHELLI MARIO
PEDERZOLLI MAURO
MALOSSINI MASSIMO
BENINI MATTEO
ZAMBOTTI PIER GIORGIO
LORENZI EMANUELA
MORANDI GIORGIO
PESARIN ANGELO
MODENA CARLO
DE PASCALIS FLAVIO
PASULO GIUSEPPE
BACCHIN FRANCESCOMARIA

Risultano assenti i Consiglieri comunali:

CHINCARINI FLAVIA
MORGHEN FABIO
STRAFFELINI CINZIA
DAVES CARLO
TRINCHIERI BENATTI CRISTIAN
GAIATTO GERARDO
MATTEOTTI PIETRO
GRAZIOLI LUCA

e pertanto complessivamente presenti n. 22, assenti n. 8, componenti del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale – dott.ssa Lorenzi Moresco.

Partecipano alla riunione gli Assessori Alberto Bertolini, Renza Bollettin, Maria Flavia Brunelli, Marco Vivaldelli e Alessio Zanoni.

Il sig. Massimo Accorsi nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

^^ Entrano i Consiglieri Chincarini, Straffelini, Daves, Morghen, Trinchieri Benatti e Matteotti Pietro. Escono i Consiglieri Zambotti e Bazzanella: il numero dei presenti sale a 26. ^^

Relazione.

Con la legge 147 dd. 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della nuova TASI è prevista nelle citata legge di stabilità all'articolo 1, nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691.

Il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Successivamente, con il DL 16 del 6 marzo 2014 e la legge di conversione n. 68 del 02 maggio 2014, sono state apportate modifiche e integrazioni alla legge 147/2013 e in particolare alla disciplina della componente TASI,

Analogamente l'art. 4 della Legge Provinciale n. 1 dd. 22 aprile 2014 ha introdotto, fra l'altro, l'art. 21bis alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, con il quale vengono stabilite disposizioni in materia di Imposta Unica comunale (IUC) per l'anno 2014 e in particolare, per quanto concerne la TASI, una disciplina integrativa a quella statale.

La citata normativa provinciale di disciplina della TASI ha introdotto, per l'anno 2014, delle specifiche esenzioni del tributo riguardanti:

- a) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo accatastamento e le aree fabbricabili, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali;
- b) gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 se questi immobili sono oggetto di

- contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
 - d) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), ad eccezione:
 - 1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; al totale dell'imposta lorda, calcolata per ogni singolo comune, dovuta dal soggetto passivo per la fattispecie di cui al presente numero si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari a 300 euro;
 - 2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;
 - 3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10;
 - 4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

In relazione a quanto previsto dal comma 681 dell'art. 1 della legge 147/2013, il regolamento comunale dell'imposta unica comunale ha previsto che la percentuale del tributo TASI a carico dell'occupante sia pari al 10%.

Su questo specifico tema, la disciplina provinciale ha esentato dall'applicazione della percentuale TASI da essi dovuta, ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della Legge 147/2013, gli occupanti dell'immobile, prevedendo altresì che il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI nella misura pari al 90 per cento della stessa.

Inoltre, la disciplina provinciale, con riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, anche appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ha stabilito, sempre per l'anno 2014, che l'aliquota massima è fissata nella misura dell'1 per mille e che dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari a 50 euro; è pure facoltà del Comune ridurre l'aliquota fino a zero e aumentare la detrazione fino alla piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Va anche rammentato che, sempre la disciplina provinciale, ha dato facoltà ai Comuni di assimilare, ai fini dell'applicazione della TASI, i fabbricati per i quali la disciplina dell'IMU prevede l'assimilazione ad abitazione principale. Questo comune ha esercitato tale facoltà inserendo tali assimilazioni nell'ambito del regolamento dell'imposta unica comunale.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2014 sottoscritto in data 7 marzo u.s. tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie, oltre a prevedere quanto poi recepito con la citata legge provinciale per quanto attiene le esenzioni di determinate categorie di

immobili e l'aliquota massima per le abitazioni principali all'1 per mille con una detrazione minima di 50,00 euro, ha anche previsto di limitare l'aliquota massima della TASI applicabile agli altri immobili all'1,5 per mille. A fronte del rispetto di tali limite, la Provincia si è impegnata a istituire un Fondo di compensazione di 5 milioni di Euro da utilizzare per delle assegnazioni integrative ai Comuni in modo che possano recuperare interamente, con la TASI, il vecchio gettito che precedentemente era garantito dall'IMU sull'abitazione principale (integrata con la compensazione gettito ITEA), somma che nel 2013 è stata assegnata ai Comuni dalla Provincia, per conto dello Stato, mediante i trasferimenti in materia di Finanza locale.

Per il Comune di Riva del Garda, stanti le esenzioni introdotte dalla Provincia, anche aumentando all'1,5 per mille l'aliquota per gli immobili per i quali il protocollo d'intesa in materia di finanza locale lo consente, si ha un gettito, stimato, inferiore rispetto a quello che si aveva dall'IMU per l'abitazione principale.

Data questa situazione, i margini di scelta per il nostro Comune in materia di aliquote e detrazioni sono di fatto nulli e la scelta pare obbligata. La proposta che viene sottoposta all'approvazione di questo Consiglio comunale prevede perciò l'aliquota dell'1 per mille per le abitazioni principali con la detrazione di 50,00 euro fino alla concorrenza del tributo dovuto e l'aliquota dell'1,5 per mille per le altre categorie di immobili.

Con la manovra proposta, risulta rispettato anche il limite posto dal comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille. Tale sommatoria, infatti, è al massimo pari al 9,1 per mille.

Il regolamento comunale di disciplina della IUC al capitolo riguardante la TASI, in coerenza con il dettato normativo, prevede che il Consiglio comunale può determinare aliquote diverse rispetto a quella di legge e stabilire detrazioni, con apposita delibera adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993. A tal proposito si evidenzia che il termine di approvazione dei bilanci di previsione dei comuni per l'anno 2014, è stato fissato al 31 maggio 2014 dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014, sottoscritto in data 07/03/2014

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Brunelli Maria Flavia anche ai fini della motivazione del presente atto.

Vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dal tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Visto il DL 16 dd. 6/3/2014 convertito con legge n. 68 del 02 maggio 2014.

Visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997.

Vista la LP 22/4/2014 n. 1 e in particolare le disposizioni introdotte in materia di Imposta Unica Comunale per l'anno 2014.

Vista la proposta di Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione consiliare n. 217 dd. 16.05.2014.

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 di data 07/03/2014, sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali.

Vista la legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale) come modificata dalla legge 22 aprile 2014, n. 1.

Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014), nonché da quanto stabilito dall'art. 26, punto 3 i) dal testo Unico delle LL.RR sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige.

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

Visto l'art. 5, comma 3, del D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L.

Dato atto che sono stati previamente acquisiti i pareri stabiliti dall'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, comma 1, come favorevolmente espressi ed inseriti nella presente deliberazione, di cui formano parte integrante.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 166 dd. 20.12.2000, esecutiva, e ss.mm..

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali, come da verbale di seduta, dove sono riportate anche le dichiarazioni di voto.

Su invito dell'Assessore Brunelli Maria Flavia;

^^ Escono i Consiglieri Straffelini e De Pascalis: il numero dei presenti scende a 24. ^^

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 24
- Consiglieri astenuti : n. 2 (Pasulo, Lorenzi Emanuela)
- Consiglieri presenti ai fini della votazione : n. 22

- voti favorevoli n. 17 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Giuliani, Benini Luca,

Lorenzi Patrick, Benamati, Daves, Matteotti Paolo, Santoni, Zucchelli,
Pederzoli, Malossini, Benini Matteo, Trinchieri Benatti)
contrari n. 5 (Matteotti Pietro, Morandi, Pesarin, Modena, Bacchin)

DELIBERA

1. di determinare, per quanto meglio specificato in premessa, nonché tenuto conto della Legge 27/12/2013 n. 147 e ss.mm., di quanto previsto dall'art. 21 bis della Legge Provinciale 15/11/1993 n. 36, e dei contenuti del protocollo d'intesa di finanza locale per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno d'imposta 2014:
 - ai sensi dell'art. 21bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, l'aliquota dell'1 per mille, con detrazioni pari ad euro 50,00, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite ai sensi dell'IMU;
 - l'aliquota dell'1 per mille per i fabbricati iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; ai sensi dell'art. 21 bis della legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 al totale dell'imposta lorda dovuta dal soggetto passivo per tali fabbricati si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari ad €. 300,00;
 - aliquota dell'1,50 per mille per tutti gli altri fabbricati, non contemplati nelle lettere precedenti e che non sono oggetto di esenzione ai sensi della normativa vigente;
 - l'aliquota dell'1,5 per mille per le aree fabbricabili.
2. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non supera il 10,6 per mille;
3. di dare atto che le aliquote e le detrazioni stabilite ai commi precedenti, decorrono dal 1° gennaio 2014 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dal comma 688 della L. 147/2013;
6. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

^^^

Accertata inoltre l'opportunità di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, al fine della regolare gestione del tributo per l'anno 2014 e di rendere efficace il provvedimento, entro i termini previsti dal comma 688 della Legge 147/2013, il Presidente invita il Consiglio comunale a votare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione palesemente espressa per alzata di mano, ed il cui esito è proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, e che ha conseguito il seguente risultato:

- Consiglieri presenti ai fini del numero legale : n. 24
- Consiglieri astenuti : n. 1 (Lorenzi Emanuela)
- Consiglieri presenti ai fini della votazione : n. 23

- voti favorevoli n. 18 (Sindaco, Presidente, Leoni, Chincarini, Morghen, Giuliani, Benini Luca, Lorenzi Patrick, Benamati, Daves, Matteotti Paolo, Santoni, Zucchelli, Pederzoli, Malossini, Benini Matteo, Trinchieri Benatti, Pasulo)
- contrari n. 5 (Matteotti Pietro, Morandi, Pesarin, Modena, Bacchin)

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L.

PF

PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO

SETTORE 4 - AREA PROGRAMMAZIONE BILANCIO E CONTABILITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, comma 1, si attesta che la proposta della sopraesposta deliberazione è stata debitamente istruita da questa Area e che sotto il profilo tecnico-amministrativo è regolare.

li, 06/05/2014

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

dott. Faitelli Paolo

PARERE CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, del Regolamento di Contabilità, si attesta che la proposta della sopraesposta deliberazione è stata debitamente esaminata e che sotto il profilo contabile è regolare.

li, 06/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Paolo Faitelli

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Massimo Accorsi

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenza Moresco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Riva del Garda su attestazione del messo
c e r t i f i c a

che il presente provvedimento è in pubblicazione all'Albo comunale e all'Albo pretorio informatico, nei modi di legge, dal **22.05.2014** al **1.06.2014** ai sensi dell'art. 79 D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, con avviso che eventuali opposizioni possono essere formulate alla Giunta Municipale (art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992) ai sensi del precitato art. 79, comma 5.

li, 22 maggio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenza Moresco